

REGIONE CAMPANIA


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Legge n.560/93
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Edificio in Via Caduti sul Lavoro

CAIAZZO

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



scala 1:100
data: maggio 2015

ELAB. 06

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giuseppe di Nuzzo)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

Comune di Caiazzo – Via Caduti sul Lavoro

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL PROGETTISTA E R.U.P.

Ing. Giuseppe di Nuzzo



V. IL DIRIGENTE

Ing. Attilio Reggiani

Caserta, Maggio 2015

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Appalto dei lavori di risanamento conservativo di fabbricato/i di proprietà e/o in gestione I.A.C.P..

L'esecuzione dei lavori prevede la contemporanea presenza degli assegnatari, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Appaltatore per il disagio sostenuto

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 120 (centoventi) giorni a far data dal verbale di consegna dei lavori.

ART. 3 – MANO D'OPERA

La mano d'opera sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice.

ART. 4 – MODO DI APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto ammonta complessivamente ad € 131.106,33 (centotrentunomilacentosei/33) di cui € 4.174,23 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così distinti:

- € 231,50 oneri sicurezza interna al prezzo
- € 3.942,73 oneri sicurezza speciale
- € 4.174,23

ART. 6 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto le seguenti opere di:

- Revisione del manto di copertura a tegole;
- Sostituzione delle gronde e dei pluviali;
- Sostituzione degli avvolgibili dei balconi e finestre;
- Risanamento delle parti di cls ammalorate;
- Rifacimento pavimentazione ed impermeabilizzazione balconi;
- Rifacimento intonaco facciate;
- Tinteggiatura facciate;
- Rifacimento del marciapiede a contorno del fabbricato;
- Rifacimento impianto elettrico luci scala;
- Rifacimento impianto citofonico;

ART. 7 – OPERE NON PREVISTE DA ESEGUIRE A MISURA

Le opere che a insindacabile giudizio della D.L. risulteranno indispensabili, verranno

capitolato e pertanto saranno oggetto di preventiva stima.

La ditta appaltatrice è tenuta a restituire debitamente sottoscritta per accettazione, la relazione di stima, inviata con l'ordine di esecuzione dei lavori.

Eventuali discordanze sulle opere a farsi, dovranno essere fatte presenti alla D.L., che assumerà le opportune decisioni.

Per la misurazione delle opere saranno adottati i criteri riportati sul Capitolato Speciale tipo per l'appalto dei lavori edilizi secondo il testo redatto dal Ministero dei LL.PP.

ART. 8 – OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

Le eventuali opere da eseguire in economia saranno contabilizzate con liste settimanali degli operai, dei mezzi d'opera e delle provviste, con l'applicazione del ribasso solo sull'utile dell'impresa 10% e con l'aggiunta del 15% per le spese generali.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza:

- a) del capitolato generale di appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n.145;
- b) del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
- c) del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
- d) della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007;
- e) D.Lgs 81/08.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte vigente);
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) l'Elenco Prezzi unitari;
- d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento – Piano Operativo di Sicurezza;
- e) il cronoprogramma dei lavori;
- f) le tavole di Progetto;
- g) le polizze di garanzia.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento generale n°207/2010, l'Appaltatore

dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.

ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

ART. 13- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIREZIONE TECNICA

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Impresa Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del C.G.A. (DM 145/2000) e comunque da persona fornita di idonei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà la sede dell'Appaltatore dichiarata nell'offerta.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A. (DM 145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.

La Direzione dei Lavori è a carico dell'Ente appaltante.

L'impresa è comunque tenuta alla nomina di un direttore di cantiere, e del quale ne sosterrà l'onere economico, perito, geometra o ingegnere o architetto iscritto al relativo albo professionale e che sia a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione degli ordinativi e/o per consulenze di ordine tecnico che, all'uopo possono essere richieste.

Al suddetto tecnico competerà, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il nominativo del suddetto tecnico, controfirmato per accettazione, dovrà essere comunicato all'Ente appaltante all'atto della consegna dei lavori.

ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o

prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 138 del D.P.R. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

ART. 15 – ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI

L'impresa è obbligata a produrre un crono programma operativo che tiene conto della propria organizzazione nel rispetto dei tempi di ultimazione previsti al successivo art. 18. o, in alternativa, a confermare e far proprio il crono programma di progetto.

ART. 16 – NORME TECNICHE

Sulla esecuzione dei lavori l'impresa dovrà tenere conto delle norme tecniche che regolano la esecuzione di lavori, in particolare quelli strutturali, nonché le norme sulla sicurezza nei cantieri.

ART. 17 – TEMPI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori è previsto un termine di **120 giorni dal verbale di consegna.**

Trattandosi di lavori in edifici abitati, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al minimo il disagio degli abitanti dello stabile.

Il mancato rispetto delle citate modalità di intervento farà scattare le penali previste nel presente Capitolato.

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordini delle singole lavorazioni per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,03 % dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Regolamento 207/2010, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI, IRREGOLARITA' E PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Qualora la ditta appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni contrattuali o faccia riscontrare manchevolezze per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà, in ogni momento, il diritto di provvedere mediante esecuzione d'ufficio eseguita in economia, in danno della ditta stessa.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito della ditta appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'I.A.C.P., per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di

rescindere il contratto, secondo la procedura all'art. 18.

ART. 20 - ANTICIPAZIONE

Il presente appalto **non** beneficia dell'istituto dell'anticipazione del corrispettivo.

ART. 21 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in un'unica soluzione; per il pagamento di detto acconto, la Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa provvederà a redigere un unico Stato di Avanzamento Lavori utilizzando i prezzi unitari così come sopra precisati.

▪ Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza paria ad € **4.174,23** saranno erogati in misura percentuale pari a quella che risulta dallo Stato di Avanzamento dei Lavori.

I pagamenti verranno effettuati nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento approvato con DPR n°207/2010 di attuazione del D.Lgs 163/06 in materia di LL.PP. e s.m.i.

Per il pagamento degli acconti, al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art.7, comma 2 del capitolato generale approvato con D.M. n.145/2000, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'impresa, provvederà a redigere apposita Contabilità a Misura ad ultimazione dei lavori.

Ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli stati d'avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 5 del presente Capitolato pari ad € **4.174,23** , non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula $[SAL * (1 - IS) * R]$ (dove *SAL* = Importo Stato d'avanzamento; *IS* = Importo oneri di Sicurezza/Importo complessivo dei lavori; *R* = Ribasso offerto).

Tali oneri della sicurezza verranno corrisposti con le modalità sopra indicate all'atto della redazione degli acconti relativi agli Stato d'Avanzamento Lavori.

Il Documento Unico di regolarità Contributiva relativo al presente appalto verrà acquisito online direttamente dalla Stazione Appaltante.

Sui pagamenti verranno applicate le ritenute di legge.

ART. 22 – PAGAMENTO SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N°163/2006, con le modalità di cui dell'art. 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante

prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 23 - TENUTA DELLA CONTABILITA'

Agli effetti della tenuta della contabilità l'appaltatore darà la più ampia collaborazione.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali sotto deduzione dell'offerta ribasso d'asta saranno liquidati con i seguenti oneri:

tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazione d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvigionali, nessuna esclusa, carichi e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di Sua convenienza a tutto Suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Per le somministrazioni in economia, l'applicazione del ribasso avverrà solo sull'utile dell'impresa (10%).

ART. 25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi; pertanto sarà obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ART. 26 - PREZZI DI APPLICAZIONE

I prezzi che saranno utilizzati per la contabilizzazione delle opere, somministrazioni e forniture previste dal presente Capitolato, saranno quelli dell'allegato elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta offerto.

ART. 27 - CONTROLLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI CON EVENTUALI DETRAZIONI

L'IACP controllerà che i lavori, sia in corso d'opera che all'ultimazione di esse, siano eseguite con l'impiego della mano d'opera, mezzi e materiali indicati nelle bollette contabili giornalieri riservandosi, in caso di discordanza di apportare le relative detrazioni.

Controllerà altresì che le opere siano eseguite a regola d'arte e, per quanto riguarda l'impiego

quantitativo della mano d'opera, che sia conforme alle prescrizioni impartite di cui all'art. 11, effettuando nel caso di cattiva esecuzione e di eccedente impiego di mano d'opera, le relative detrazioni oltre al risarcimento di eventuali danni all'Istituto.

ART. 28 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art.16 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., al regolamento generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- l'ottenimento dei permessi a cura e spese dell'appaltatore per l'occupazione provvisoria del suolo pubblico con ponteggi e la formazione delle conseguenti opere provvisorie che verranno prescritte dal Comune, quali banchine, passerelle, recinzioni, protezioni e segnalazioni luminose a cartelli, ecc.;
- l'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;
- le opere provvisorie per garantire l'agibilità agli alloggi ed ai negozi e l'incolumità, per tutta la durata dei lavori, delle persone;
- la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per l'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;
- il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà dell'Istituto che saranno consegnate all'appaltatore;
- la fornitura di acqua;
- l'accesso al personale di qualunque altra ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte;
- la protezione degli infissi, griglie, antini, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;
- la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
- la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle singole località di impiego;
- gli oneri di trasferta degli operai;
- l'obbligo e relativi oneri per lo scarico dei materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname, masserizie, immondizie varie, ecc.) in apposite cave autorizzate; nonché lo smaltimento di fanghi e liquami di risulta dalla pulizia delle fosse biologiche, pozzi perdenti, rete fognaria, ecc. in depuratori autorizzati dalle competenti autorità e comunque rispettando le norme in vigore;
- i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuità degli scoli delle acque;
- l'impresa dovrà disporre che un caposquadra o un assistente sia a completa disposizione della D.L. per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilità quali: giornalieri, liste in economia, e quanto altro necessario con accollo del relativo onere economico derivante;
- **la reperibilità mediante recapito telefonico con servizio ininterrotto per la ricezione di**

eventuali segnalazioni da parte della Direzione Lavori.

- la puntuale segnalazione all'I.A.C.P. delle chiamate pervenute direttamente dalle utenze e degli eventuali interventi effettuati;
- la fornitura di robusti cartelli, delle dimensioni di 3x2 metri circa, riportanti il testo prescritto dalla Direzione Lavori, aggiornato periodicamente;
- il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, l'uso parziale o totale di ponti di servizio, di impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state affidate direttamente dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto. L'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante;
- la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta della Direzione Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
- la trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche ai sensi del D.M. 37/08, eventualmente necessaria.
- **consegna, delle certificazioni dei prodotti utilizzati. E dichiarazione di conformità sulla corretta posa in opera in relazione alle specifiche tecniche dei materiali.**

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unità immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di interventi di manutenzione all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecnico dell'Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizzazione dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del sopralluogo sarà redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e possibilmente anche dai terzi interessati.

ART. 29 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per le opere dovranno rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.

ART. 30 - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro dovrà avvenire secondo le particolari prescrizioni impartite all'atto esecutivo dalla D.L. e dovrà corrispondere esattamente ai modi indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.

ART. 31 - OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE E LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

A norma delle leggi in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, prevenzione di carattere patrimoniale e misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, si procederà a risoluzione contrattuale qualora risulti che, nei confronti del titolare per le imprese individuali, di tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza per le Società Commerciali e tutte le altre Società, di tutti gli Accomandatari per le Società in Accomandita Semplice, oltre che per il Direttore Tecnico, sia emesso provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle Leggi 27.12.1956 n.1423 (art.3), 13.9.1982 n.646, 12.10.1982 n.726, 23.12.1982 n.936 e 19.3.1990 n.55 come successivamente modificata ed integrata

ART. 32 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Qualora la ditta appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà, in ogni momento, il diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'ufficio eseguita in economia, in danno della ditta stessa.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito della ditta appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'Ente, per inottemperanza contrattuale, in qualunque momento ha facoltà di rescindere il contratto e procedere a nuovo appalto in danno della ditta appaltatrice.

ART. 33 - CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante.

La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non rifiutato dalla stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica del contratto medesimo.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

ART. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs 163/06 e dell' art. 54 – comma 1 – della L.R. 03/07, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara, con l'osservanza di quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 35 - GARANZIA FIDEJUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 ed dell' art. 54 – comma 6 – della L.R. 03/07, l'Appaltatore è tenuto a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una

garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Essa può essere costituita mediante fidejussione bancaria, prestata da un istituto di credito abilitato, o mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata; può inoltre essere prestata in valuta italiana per contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato italiano, valutati al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché qualora ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art.101 commi 2 e 3 del regolamento generale.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 36 - RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

L'importo della cauzione provvisoria è ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 D.Lgs 163/06 e dell'art 54 della L.R. 03/07, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria.

ART. 37- GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

La fidejussione bancaria o assicurativa presentata a garanzia del pagamento anticipato della rata di saldo, sarà pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

ART. 38 - ASSICURAZIONI CAR

Ai sensi dell'articolo 129 D.Lgs 163/07 e dell'art. 54 comma 10 della L.R. 03/07, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37 comma 5 del D.Lgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- c) nel caso di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato nel 20 per cento.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5 per cento dell'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. con un minimo di € 500.000 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici.

ART. 39 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nell'appalto. **Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.**

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del concorrente secondo quanto di seguito specificato:

- a) è vietato il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento;
- b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- c) le lavorazioni che richiedano abilitazioni ai sensi di legge (D.M. n°37/08) devono essere obbligatoriamente subappaltate, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato decreto.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno); è in facoltà della Stazione Appaltante chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 40 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:

- a) l'Impresa L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore a Caserta per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;

- b) l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale;
- d) l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 41 - NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori:

- la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS, INAIL, Cassa Edile (od analoghe);
- la copia dei versamenti contributivi agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL, effettuati in applicazione dell'art.29 della legge 341/1995;
- la copia delle denunce salariali e dei versamenti contributivi effettuati alla Cassa Assistenziale con le modalità di cui alla legge citata al precedente capoverso, in quanto applicabile.

La denuncia di inizio lavori. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio lavori e

comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Caserta, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile od analoghe da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

ART. 42 - PIANI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, sulla base del PSC il relativo POS. Tali piani sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato D.Lgs 81/08, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, del decreto legislativo n. 81/08 successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I subappaltatori, prima dell'inizio delle proprie attività all'interno del cantiere, dovranno predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori un proprio piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del comma precedente.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), della legge n. 163 del 2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi decreto legislativo n. 81/08.

ART. 44 - RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore, all'atto della firma del Verbale di Consegna dei lavori, dovrà indicare per scritto alla Direzione Lavori il nome del Direttore Tecnico e/o il nome della Persona designata dall'Appaltatore nel caso in cui il Direttore Tecnico non intenda seguire personalmente tutte le operazioni di cantiere.

La Persona designata dall'Appaltatore dovrà essere costantemente presente in cantiere, costituirà il riferimento per la Direzione Lavori, per l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione

La Persona designata dall'Appaltatore, dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

- In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:
- Piano di sicurezza, o sostitutivo, ed il piano operativo per la sicurezza del cantiere;
- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
- Comunicazione Inizio Lavori;
- Giornale dei Lavori;
- Registro delle Presenze.

La Persona designata dall'Appaltatore dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza e numero di posizione nel Libro Matricola. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.

La Direzione Lavori e/o l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della Direzione Lavori e/o dell'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile di Caserta (od omologhe) alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.

La Direzione Lavori e/o l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 45 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma e l'Appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di S. Maria C.V. (CE).

La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al primo capoverso sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 46 - IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- 1) le spese contrattuali e i diritti di segreteria;
- 2) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;
- 3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) così come regolata dalla legge vigente.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.